

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

**OGGETTO:** **Indicazioni per il rilascio del Certificato di Sicurezza Unico (Single Safety Certificate - SSC) nell'area di esercizio Italia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 relativo alle modalità per il rilascio dei SSC alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798**

**Allegati:** "Elementi essenziali per la richiesta di un Certificato di Sicurezza Unico con area d'esercizio Italia "

Con l'emanazione del decreto legislativo del 14 maggio 2019, n. 50, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 134 del 16 giugno 2019, è stata recepita la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa alla sicurezza delle ferrovie (rifusione).

La predetta direttiva prevede che l'accesso all'infrastruttura ferroviaria è consentito solo alle imprese ferroviarie titolari del certificato di sicurezza unico (SSC) emanato in conformità all'articolo 10 (articolo 9 del D.Lgs. di recepimento).

Il certificato di sicurezza unico è rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) se trattasi di impresa ferroviaria che svolge il servizio in un'area d'esercizio che comprende le reti ferroviarie di più di uno Stato Membro della Unione europea mentre è facoltà del richiedente individuare l'organismo di certificazione di sicurezza, scegliendo tra l'ERA o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, in caso di servizi ferroviari svolti in una area d'esercizio afferente ad un unico Stato Membro.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 del 9 aprile 2018 stabilisce le modalità pratiche per il rilascio, il rinnovo e l'aggiornamento dei certificati di sicurezza unici alle Imprese Ferroviarie che ne fanno richiesta attraverso lo sportello unico (One Stop Shop – OSS) di cui all'articolo 12 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/796 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie...omissis.

L'art. 15 comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 stabilisce anche un regime transitorio per i procedimenti avviati non conclusi entro il termine del 16 giugno 2019 prevedendo, peraltro, l'invio da parte delle autorità nazionali preposte alla Sicurezza all'ERA di un elenco di detti procedimenti; con nota del 12 giugno 2019 questa Agenzia ha trasmesso l'elenco richiesto.

L'art. 3 comma 8 del suddetto regolamento prevede, inoltre, che le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblichino e tengano aggiornata una linea guida per la domanda che descriva e, se necessario, spieghi le norme nazionali che si applicano all'area di esercizio prevista nonché le norme procedurali nazionali.

Nelle more dell'emanazione delle suddette Linee guida nazionali si riportano, nell'allegato 1, gli elementi essenziali, così come previsti nella "Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti" versione 1.1 pubblicata dall'ERA in data 29/03/2019, per la richiesta di un SSC con area di esercizio Italia.

Si precisa, infine, che fino a quando non sarà intervenuta la piena operatività di ANSFISA, le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, con le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130 e dell'art. 31, comma 6, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50.

Il Direttore

Ing. Marco D'Onofrio  
D'ONOFRIO MARCO  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
28.06.2019 11:44:20  
UTC

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia



Tel.+39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509  
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it  
codice fiscale 94165250484

